

Codice A1821A

D.D. 1 luglio 2024, n. 1380

Servizio di messa a disposizione della struttura di accoglienza temporanea entro Teobaldo Fenoglio in Settimo T.se (TO) gestito dall' ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA - OdV a supporto della gestione dell'emergenza ucraina con decorrenza dal 05/03/2024 - Dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva. CIG B080F70F12.



ATTO DD 1380/A1821A/2024

DEL 01/07/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1821A - Protezione civile

OGGETTO: Servizio di messa a disposizione della struttura di accoglienza temporanea entro Teobaldo Fenoglio in Settimo T.se (TO) gestito dall' ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA - OdV a supporto della gestione dell'emergenza ucraina con decorrenza dal 05/03/2024 - Dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva. CIG B080F70F12.

Premesso che:

con Atto DD 455/A1821A/2024 del 01/3/2024, per le motivazioni in essa contenute, si è proceduto, ai sensi dell'art. 50 c.1 lett. b) del D.Lgs 36/2023 combinato disposto art. 9 OCDPC n. 872 del 04/3/2022, all'aggiudicazione per l'importo massimo di € 214.900,00 all'Associazione della Croce Rossa Italiana - OdV, corrente in Via Ramazzini, 31 – 00151 ROMA CF/P.IVA 13669721006, del servizio di ospitalità temporanea presso il Centro Teobaldo Fenoglio in Settimo T.se (TO) con decorrenza dal 05/03/2024 fino ad un massimo di 18 cittadini profughi ucraini al costo di € 50/die per persona in pensione completa IVA ed eventuale tassa di soggiorno inclusa ad esclusione dei minori 0-3 anni che saranno ospitati a titolo gratuito;

nella medesima determinazione dirigenziale si è proceduto ad approvare lo schema di contratto e la predisposizione dell'avvio in urgenza anche in pendenza della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 17 c.9 del Dlgs 36/2023 nelle more dello svolgimento delle verifiche del possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 dello stesso Decreto , sottoponendo l'affidamento alla clausola risolutiva qualora dette verifiche non diano esito favorevole;

Dato atto che

Il Soggetto Attuatore delegato nonché Responsabile del Settore Protezione Civile della Regione

Piemonte e RUP della procedura in parola, Arch. Francescantonio De Giglio, richiamato l'art. 2 dell'OCDPC 872 del 04/3/2022 nella sua attività di coordinamento e organizzazione del concorso nell'intervento e nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina a seguito degli accadimenti bellici, ritiene di utilizzare la struttura del Settore Protezione Civile della Regione Piemonte come stazione appaltante delegata alla contrattualizzazione di soluzioni di alloggio ed assistenza temporanea per i suddetti cittadini ucraini;

in data 01/3/2024, a seguito dell'Atto DD 455/A1821A/2024 del 01/03/2024, tramite piattaforma MePA (TD 4089159/2024) è stata inviata all'Associazione della Croce Rossa Italiana - OdV CF/P.IVA 13669721006 la comunicazione di avvio del servizio in via d'urgenza;

L'Amministrazione ha dato avvio alle verifiche, circa il possesso dei requisiti dichiarati in sede di offerta, s.m.i., in capo alla all'Associazione della Croce Rossa Italiana CF/P.IVA 13669721006 e che le stesse sono risultate regolari;

ritenuto alla luce di quanto sopra esposto, di dichiarare efficace l'aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto ai sensi dell'art. 17 c. 5 del Dlgs 36/2023;

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021;

quanto sopra premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- L. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- D.lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- D.Lgs n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- D.lgs 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D. lgs. 18 aprile 2016, n.50";
- Legge 58/2019 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019,

- n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi";
- Legge n. 120 del 11 settembre 2020, di Conversione del Decreto Legge del 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
 - Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di Conversione del D.L. 77 del 31 maggio 2021 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
 - D.L. 25 febbraio 2022, n.14 "Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina";
 - OCDPC del 4 marzo 2022 n.872 "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina";
 - Ordinanza Commissariale del 7 marzo 2022 n. 1 "Stato di emergenza per assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto. Nomina dei soggetti attuatori del Commissario delegato, ai sensi dell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile- n. 872 del 4 marzo 2022";
 - Determinazione Dirigenziale del 10 marzo 2022 n.602/A1800A/2022 " Ordinanza del Commissario delegato n. 1 del 7 marzo 2022 "Stato di emergenza per assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto". Nomina delegato del soggetto attuatore.";
 - D.L. 21 marzo 2022 "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina";
 - OCDPC del 20 ottobre 2022 n.937 "Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina";
 - art. 1 comma 669 della Legge n.197 del 29 dicembre 2022 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025";
 - Delibera del Consiglio dei Ministri 23/02/2023 "Proroga dello stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto";
 - Legge del 30/12/2023 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026";
 - D.G.R. n. 4-8114 del 31 Gennaio 2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024";

determina

1. Di dare atto che il Soggetto Attuatore delegato nonché Responsabile del Settore Protezione Civile della Regione Piemonte e RUP della procedura in parola, Arch. Francescantonio De Giglio, richiamato l'art. 2 dell'OCDPC 872 del 04/3/2022 nella sua attività di coordinamento e organizzazione del concorso nell'intervento e nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina a seguito degli accadimenti bellici, ritiene di utilizzare la struttura del Settore Protezione Civile della Regione Piemonte come stazione appaltante delegata

alla contrattualizzazione di soluzioni di alloggio e assistenza temporanea per i suddetti cittadini ucraini;

2. di dichiarare, ai sensi dell'art.17 c. 5 del D.Lgs 36/2023, efficace l'aggiudicazione definitiva alla all'Associazione della Croce Rossa Italiana - OdV, corrente in Via Ramazzini, 31 – 00151 ROMA CF/P.IVA 13669721006, del servizio di ospitalità temporanea presso il Centro Teobaldo Fenoglio in Settimo T.se (TO) con decorrenza dal 05/03/2024 fino ad un massimo di 18 cittadini profughi ucraini al costo di € 50/die per persona in pensione completa IVA ed eventuale tassa di soggiorno inclusa ad esclusione dei minori 0-3 anni che saranno ospitati a titolo gratuito;
3. di procedere alla stipulazione del relativo contratto mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 36/2023, secondo lo schema approvato con Atto DD 455/A1821A/2024 del 01/03/2024;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché nel sito istituzionale: www.regione.piemonte.it, nella Sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art.120 del Decreto legislativo n.104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo)

Il funzionario estensore
Daniela Martinengo

IL DIRIGENTE (A1821A - Protezione civile)
Firmato digitalmente da Francescantonio De Giglio

Allegato

**CONTRATTO PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DELLA STRUTTURA DI
ACCOGLIENZA TEMPORANEA CENTRO DI ACCOGLIENZA TEOBALDO
FENOGLIO DI SETTIMO TORINESE A SUPPORTO DELLA GESTIONE
DELL'EMERGENZA UCRAINA DI CUI AL D.L. 25/02/2022, ALLA DELIBERAZIONE
DEL 28/02/2022, NONCHE' DELL'OCDPC N. 872 DEL 04/03/2022
CIG B080F70F12**

Premesso che

- con delibera del Consiglio dei ministri del 28 Febbraio 2022 è stato dichiarato, fino al 31/12/2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare il soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale, in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;
- con decreto legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono state impartite ulteriori "Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina";
- con l'OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022, sono state impartite "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina;
- con l'OCDPC n. 873 del 6 marzo 2022, sono state impartite ulteriori disposizioni di carattere sanitario;
- con decreto del presidente della Giunta Regionale, in qualità di Commissario delegato ai sensi dell'art. 2 dell'OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022, ha individuato, ai sensi della medesima ordinanza, i soggetti attuatori regionali in materia di protezione civile e di sanità e welfare;
- l'art. 226 c. 5 del D.Lgs 36 del 31/3/2023, nuovo codice degli Appalti in vigore dal 01/7/2023, prevede che "ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso";
- la Legge 213 del 30/12/2023 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", prevede al suo art. 1 comma 390 che *lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2022, relativo all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2024.*

in considerazione della situazione emergenziale in atto, ritenuto indispensabile ed estremamente urgente provvedere all'individuazione, ai sensi degli artt. 2 e 9 dell'OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022, di "strutture di accoglienza temporanea", anche di tipo alberghiero o altrimenti ricettive, al fine di fronteggiare le eccezionali esigenze di accoglienza sul territorio piemontese, dei cittadini ucraini profughi in seguito del conflitto bellico in atto;

nelle more della formalizzazione delle convenzioni di "accoglienza diffusa" integrative di quelle stipulate dal Dipartimento di Protezione Civile a seguito a seguito dell'avviso di manifestazioni di interesse di cui al Decreto Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.969 del 11 aprile 2022;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

TRA

Il Soggetto Attuatore della struttura commissariale della Regione Piemonte, all'uopo delegato nella persona del Dirigente del Settore di Protezione Civile della Regione Piemonte, Arch. Francescantonio De Giglio,

nato a _____ il _____, e domiciliato presso la sede della Protezione Civile della Regione Piemonte sita in Torino – Corso Marche, 79 (d’ora in poi Committente);

E

L’Associazione della Croce Rossa Italiana – OdV, gestore della Struttura di accoglienza temporanea Centro di Accoglienza Teobaldo Fenoglio sita in Via De Francisco, 120 - Settimo Torinese (TO), rappresentata dall’Avv. Luciano Calamaro, Segretario Generale e Procuratore Speciale (ex Procura Speciale conferita con atto notaio rep n. 2295, racc. n. 2038 del 26/3/2024, registrata telematicamente in Roma 4 il 27/3/2024 serie 1T n.9762), nato a _____ il _____ e domiciliato presso la sede Legale dell’Associazione, Via Ramazzini, 31 – 00151 ROMA;

Articolo 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e l’affidatario dichiara di conoscerle ed accettarle.

Articolo 2 Oggetto

Oggetto della convenzione è l'erogazione del servizio di accoglienza dei cittadini ucraini, profughi a seguito del conflitto bellico in atto, mediante la messa a disposizione della struttura di accoglienza temporanea Centro di Accoglienza Teobaldo Fenoglio, sita in Via De Francisco 120, Settimo Torinese (TO), relativamente ad un numero massimo di n. 18 ospiti. La struttura dispone di n.60 stanze doppie eventualmente modulabili per l'accoglienza di nuclei familiari.

In particolare, l’affidatario si impegna ad offrire i posti letto disponibili presso la sua struttura ricettiva, garantendo l’erogazione dei seguenti servizi:

1. preparazione e fornitura di pasti comprendente: prima colazione (bevanda calda, succo di frutta, croissant, fette biscottate, marmellata); pranzo (primo, secondo con contorno, dolce, frutta, acqua); cena (primo, secondo con contorno, dolce, frutta, acqua);
2. fornitura biancheria da letto e da bagno
3. adeguata fornitura di prodotti per l’igiene personale (kit cortesia ogni 3 giorni)
4. servizio di reception H 24:00
5. utenze
6. pulizia camere, corridoi e parti comuni
7. manutenzione ordinaria e straordinaria
8. assistenza mediante il conferimento di generi di prima necessità

La fornitura minima garantita per ogni camera comprende: materassi e cuscini in numero congruo, 1 tv con digitale terrestre, wifi, acqua calda e fredda, riscaldamento. Asciugacapelli su richiesta persone maggiorenni.

2.1 Preparazione dei pasti

Nella preparazione dei pasti l’affidatario è tenuto a rispettare la normativa nazionale ed europea in materia di sicurezza alimentare (c.d. pacchetto igiene) e garantire l’applicazione delle procedure di autocontrollo (HACCP) e all’idoneità del proprio personale destinato alla attività di ristorazione.

Per la preparazione dei pasti l’affidatario si avvarrà di un servizio catering oppure provvederà in via esclusiva alla preparazione e alla distribuzione dei pasti.

2.2. Orario servizio

L’affidatario assicura i servizi nell'arco delle 24 ore giornaliere secondo l'articolazione nel servizio diurno, dalle ore 08:00 alle ore 20:00 e in quello notturno, dalle ore 20:00 alle ore 08:00.

Per ogni turno di lavoro è garantito l'impiego del personale necessario all'espletamento di tutti i servizi rispetto al numero di ospiti presenti. L'affidatario assicura l'impiego di personale con profili professionali adeguati ai compiti.

2.3 Assistenza sanitaria

L'assistenza sanitaria (sia di tipo medico che infermieristico), agli ospiti, è svolta dalle strutture dell'ASL competente per territorio.

3. Durata del servizio

.Il servizio ha durata dal 05/03/2024 e non essendo quantificabile il quantum della prestazione fino ad esaurimento dell'importo pattuito all'art. 5, fatto salvo quanto previsto all'art. 9.

4. Obblighi dell'affidatario

L'affidatario è obbligato ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere.

E' a carico dell'affidatario l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza.

L'affidatario mette a disposizione locali per l'accoglienza in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, agibilità ed abitabilità, igiene e sicurezza, assicurandone i necessari interventi manutentivi secondo la normativa in vigore.

Articolo 5 Importo contrattuale

L'Affidatario mette a disposizione degli ospiti le parti comuni della struttura ed i servizi di cui all'art. 2, a fronte di un riconoscimento di € 50,00/die per persona in pensione completa, esente IVA ed eventuale tassa di soggiorno inclusa ad esclusione dei minori 0-3 aa che saranno ospitati a titolo gratuito.

Sono conteggiate ai fini del pagamento dalla giornata d'ingresso alla giornata di uscita degli ospiti.

Articolo 6 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'affidatario garantisce, per il proprio personale effettivo e volontario, l'osservanza di tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali, nonché in materia di volontariato.

E' a carico dell'affidatario l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza.

Articolo 7 Beni immobili

L'affidatario mette a disposizione locali per l'accoglienza in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, agibilità ed abitabilità, igiene e sicurezza, assicurandone i necessari interventi manutentivi secondo la normativa in vigore.

Articolo 8 Responsabilità dell'affidatario

Il committente è esonerato da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali danni alle persone ed alle cose che dovessero verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Articolo 9 Sospensione degli effetti del contratto

Per comprovate ragioni di necessità o di pubblico interesse e/o forza maggiore nonché a seguito dell'attuazione della cosiddetta "accoglienza diffusa", la committenza ha facoltà di chiedere la sospensione degli effetti del contratto previa comunicazione all'affidatario e senza riconoscimento di alcuna indennizzo, risarcimento o riconoscimento di alcuna somma all'affidatario.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause di sospensione, la committenza ove ne ricorrano i presupposti, ne dispone la ripresa dell'esecuzione con congruo preavviso e

indica il nuovo termine contrattuale. L'aggiudicatario provvede alla ripresa dell'esecuzione del contratto e in caso di inadempimento il committente può chiedere la risoluzione del contratto.

Nei casi di cui sopra, qualora a seguito della sospensione non sussistano più le condizioni per la prosecuzione del rapporto contrattuale, la committenza procede al recesso dal contratto, senza alcun indennizzo, risarcimento o riconoscimento alcuno ma unicamente il compenso per le prestazioni eseguite sino all'avvenuto recesso.

Articolo 10 Obblighi dell'aggiudicatario nell'esecuzione del contratto

L'affidatario si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto alle condizioni e modalità stabilite nel contratto garantendo la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'affidatario nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni dello stesso gestore, dell'Amministrazione o di terzi, manlevando e mantenendo indenne l'Amministrazione committente da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione di inadempimenti direttamente e indirettamente connessi alla prestazione del servizio.

Articolo 11 Sistema dei controlli

Al fine di assicurare la regolare esecuzione del contratto ed il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, il committente può svolgere controlli periodici nella struttura.

I controlli dei centri sono svolti senza preavviso e sono rivolti a verificare il rispetto delle modalità di erogazione dei servizi, nonché la congruità qualitativa e quantitativa dei beni forniti e dei servizi erogati, rispetto alle specifiche tecniche fornite.

L'attività di controllo è finalizzata a verificare la regolarità della gestione della struttura e delle prestazioni oggetto dell'appalto con particolare riguardo:

- a) alla registrazione delle presenze mediante sistemi di rilevazione automatica ovvero registri cartacei;
- b) all'adeguatezza delle condizioni igienico - sanitarie;
- c) all'erogazione dei servizi ed alla fornitura dei beni, comprovata da idonei sistemi di tracciabilità;
- e. all'efficacia e alla qualità dei servizi forniti.

All'esito dei controlli, in presenza di elementi di difformità rispetto a quanto previsto nel contratto, il Committente procede alla contestazione delle violazioni al gestore, secondo le modalità previste nel presente contratto.

Restano fermi gli obblighi di verifica della regolarità della documentazione prodotta dall'affidatario al fine del pagamento delle prestazioni rese.

Articolo 12 Obblighi di collaborazione dell'aggiudicatario nello svolgimento dei controlli

L'affidatario assicura la collaborazione necessaria per lo svolgimento dell'attività di controllo, anche garantendo la presenza, presso la struttura, della documentazione necessaria ai fini della verifica della effettiva erogazione dei servizi e della fornitura dei beni nella misura prevista nelle specifiche contrattuali, della presenza del personale in base alla turnazione prestabilita, del numero degli ospiti presenti nella struttura.

Al fine di assicurare l'efficacia dei controlli, l'affidatario garantisce la tracciabilità dei beni e dei servizi erogati. Il gestore trasmette inoltre alla committenza una relazione mensile in cui sono indicati i beni ed i singoli servizi erogati nella struttura.

Articolo 13 Risoluzione del contratto

Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall'articolo 122 del decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, e le modalità ivi indicate, costituiscono clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile:

- frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'affidatario nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- esito positivo delle verifiche antimafia;
- cessione di tutto o parte del Contratto;

- ingiustificata sospensione delle prestazioni oggetto del contratto;
- fallimento o altre procedure concorsuali;
- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative che non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
- transazioni relative al presente affido, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L.136/2010;
- nel caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;
- l'inosservanza degli obblighi di cui al presente contratto;
- l'inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni;

Nelle ipotesi di cui al comma sopra, il contratto è risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Committente, in forma di lettera raccomandata o tramite PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

.Articolo 14 Fatturazione e Pagamenti

Il gestore della struttura di accoglienza temporanea, applica la modalità di corresponsione dell'IVA prescritta dall'art.17 ter del DPR 633/72.

Pertanto, tutte le fatture dovranno precisare la modalità di esigibilità dell'IVA "split payment" (S).

Si procederà al pagamento soltanto su presentazione di fattura elettronica, che dovrà indicare l'oggetto dell'incarico e in allegato l'elenco dei nominativi degli ospiti completi di data di nascita e relativo periodo di permanenza (IN/OUT) presso la struttura riferito al mese fatturato (nel caso di permanenza a cavallo di due mesi verrà indicato come data di uscita l'ultimo giorno del mese ed il mese successivo l'1 sarà il giorno di ingresso in struttura).

Il pagamento avverrà entro 30 gg.dal ricevimento della fattura, previo accertamento della regolarità contributiva (DURC) e fatta salva la verifica da parte del Committente.

Il codice unico IPA, al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche, è il seguente: 9GLXS8

La P.IVA del gestore della struttura di accoglienza temporanea è: 13669721006.

Eventuali comunicazioni dovranno essere indirizzate ai seguenti indirizzi PEC:

PEC pc.emergenzaucraina@cert.regione.piemonte.it

PEC struttura: accoglienza.settimo@cert.cri.it e sg@cert.cri.it

I pagamenti saranno effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante accredito su conto corrente dedicato.

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti connessi alle operazioni di verifica e/o in seguito ad esito negativo dei controlli risultanti dal DURC e dalle verifiche fiscali da parte dei competenti organismi di controllo pubblici o dovuti al rispetto dei termini per l'effettuazione dei pagamenti, posti dalle norme di contabilità di Stato, ovvero connessi ad altre circostanze esterne indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione, l'affidatario non può opporre eccezione all'Amministrazione, né a titolo di risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

.Articolo 15 Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

L'affidatario si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni:

- a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

L'affidatario è tenuto, in caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, il gestore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi di quanto previsto nel presente contratto.

.Articolo 16 Recesso dal contratto

La committenza può recedere in qualunque momento dal contratto senza necessità di motivazioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 123 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

In caso di recesso per giusta causa, l'aggiudicatario ha diritto al pagamento dei servizi correttamente erogati secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Articolo 17 Cessione del credito e divieto di cessione del contratto

La Committenza non accetterà cessioni del credito a terzi, per crediti derivanti dal presente contratto.

E' fatto divieto al gestore di cedere il contratto, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore disciplinate all'art. 120, comma 1, lett. d), punto 2) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di inadempimento da parte dell'affidatario dei suddetti obblighi, la committenza, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Articolo 18 Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati

L'affidatario è Responsabile Esterno (di seguito "Responsabile") delle banche dati relative agli ospiti della struttura.

Il Responsabile ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

In particolare è tenuto ad adottare le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche per la sicurezza nei trattamenti con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del Regolamento. Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:

- distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
 - trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.
 - individuare, verificare e, se del caso, aggiornare le persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;
 - vigilare - anche secondo le prassi istituite ed in accordo con la Struttura Commissariale della Regione Piemonte - che gli incaricati al trattamento dei dati personali si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;
- Gli obblighi in materia di riservatezza sono rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con la committenza.

L'affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

Il Responsabile si impegna a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali, di cui al "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)". In caso di inosservanza, la committenza ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Articolo 19 Spese contrattuali

Sono a carico del Fornitore le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse comprese quelle di registro, ove eventualmente dovute, relative alla stipulazione del presente contratto.

Si procederà alla registrazione solo in caso d'uso.

L'affidatario dichiara che l'attività oggetto del presente contratto è effettuata nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore Aggiunto, che l'affidatario è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata, in caso di

registrazione, l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico dell'affidatario

Articolo 20 Elezione di domicilio e Foro competente

Per ogni comunicazione relativa al presente contratto, le parti indicano i seguenti recapiti:

Per la committenza:

Il Soggetto Attuatore della struttura commissariale della Regione Piemonte, all'uopo delegato nella persona del Dirigente del Settore di Protezione Civile della Regione Piemonte, Arch. Francescantonio De Giglio, nato a _____ il _____, e domiciliato presso la sede della Protezione Civile della Regione Piemonte sita in Torino – Corso Marche, 79 (d'ora in poi Committente);
PEC pc.emergenzaucraina@cert.regione.piemonte.it

Per l'affidatario:

L'Associazione della Croce Rossa Italiana – OdV, gestore della Struttura di accoglienza temporanea Centro di Accoglienza Teobaldo Fenoglio sita in Via De Francisco, 120 - Settimo Torinese (TO), rappresentata da Luciano Calamaro, Segretario Generale e Procuratore Speciale (ex Procura Speciale conferita con atto notaio rep n. 2295, racc. n. 2038 del 26/3/2024, registrata telematicamente in Roma 4 il 27/3/2024 serie 1T n.9762), nato a _____ e domiciliato presso la sede Legale dell'Associazione, Via Ramazzini, 31 – 00151 ROMA;
PEC accoglienza.settimo@cert.cri.it e sg@cert.cri.it

Per eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti il Foro competente è Torino, in via esclusiva.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

p. la Committenza

p. l'Affidatario

Il sottoscritto Luciano Calamaro, quale gestore della struttura di accoglienza temporanea Centro Teobaldo Fenoglio (Affidatario), dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni indicate agli artt.:

13 Clausola risolutiva espressa;

17 Divieto di cessione del contratto e regolazione della cessione del credito

20 Foro competente.

L'Affidatario